



COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 47

in data **28/04/2017**

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

REGOLAMENTO UNICO DELLA PARTECIPAZIONE . MODIFICA PARZIALE

L'anno duemiladiciassette, e questo giorno ventotto del mese di aprile alle ore 17:30 convocato con appositi avvisi, si è riunito nella sala delle adunanze, il **Consiglio Comunale**.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Alessandro Bandini	sindaco	X	-
2	Battini Francesco	Consigliere Min	X	-
3	Cosimi Luca	Consigliere Min	-	X
4	Favilla Maria	Consigliere Mag	X	-
5	Ginanneschi Dario	Consigliere Mag	X	-
6	Nobili Patrizia	Consigliere Mag	X	-
7	Riccucci Paolo	Consigliere Min	-	X
8	Roventini Massimiliano	Consigliere Mag	X	-
9	Russo Antonio	Consigliere Mag	-	X
10	Tovoli Daniele	Consigliere Mag	X	-
11	Bocchini Fabiana	Consigliere Min	X	-
12	Diego Demi	Consigliere Mag	X	-
13	Elisa Malfatti	Consigliere Mag	X	-
			10	3

Partecipa il Segretario Generale Il Segretario Generale: Salvatore De Priamo incaricato della redazione del verbale

Il Sig. Alessandro Bandini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento unico della partecipazione, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 28.02.2005, esecutiva e entrato in vigore il 28.04.2005;

Vista la deliberazione consiliare n. 93 del 19.09.2005, esecutiva, con la quale detto regolamento è stato integrato approvando l'articolo 92 contenente una norma transitoria;

Vista la successiva deliberazione consiliare n. 68 del 29.07.2008, esecutiva, con la quale sono stati modificati gli articoli 82 e 87 relativo all'elezione del consiglio comunale dei ragazzi ;

Preso atto del contenuto delle disposizioni regolamentari vigenti dopo l'approvazione originaria e le successive modifiche ,

Rilevato che si rendono necessarie alcune ulteriori modifiche parziali come di seguito specificato:

1) Articolo 60:

TESTO VIGENTE

ART . 60

Conferma di iscrizione

1. Allo scopo di verificare i requisiti per la permanenza di iscrizione, le associazioni iscritte all'albo presentano entro il 31 ottobre la documentazione di cui all'articolo 57. E' consentito al rappresentante legale di non presentare la documentazione già acquisita dal Comune la quale è sempre valida , purché dichiarati il verificarsi di tale circostanza.

TESTO MODIFICATO – MODIFICHE IN CORSO

ART . 60

Conferma e *validità* di iscrizione. *Cancellazione*

1. Allo scopo di verificare i requisiti per la permanenza di iscrizione, le associazioni iscritte all'albo presentano entro il 31 ottobre la documentazione di cui all'articolo 57. E' consentito al rappresentante legale di non presentare la documentazione già acquisita dal Comune la quale è sempre valida , purché dichiarati il verificarsi di tale circostanza.

2. *L'iscrizione all'albo delle associazioni ha validità tre anni . E' fatto salvo l'obbligo di presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso e quello consuntivo dell'anno precedente unitamente a una dichiarazione del rappresentante legale dell'associazione in merito all'attività svolta sul territorio comunale e a conferma che è rimasto tutto invariato rispetto a quanto dichiarato alla presentazione della domanda di iscrizione.*

3. *In caso di variazioni sopravvenute, oltre al bilancio preventivo e consuntivo deve essere presentata la relativa documentazione.*

4. *Alla scadenza dei tre anni saranno cancellate dall'albo le associazioni che non hanno mai effettuato attività sul territorio comunale nel triennio .*

2) Articolo 61:

TESTO VIGENTE

ART . 61

Cancellazione

1. La mancata presentazione di uno solo dei documenti occorrenti per dimostrare che sussistono o permangono i requisiti essenziali per l'iscrizione all'albo o la mancanza di uno di tali requisiti essenziali comporta la cancellazione dall'albo.

2. Il responsabile del procedimento rende noto all'associazione interessata l'avvenuta cancellazione dall'albo.

TESTO MODIFICATO- MODIFICHE IN CORSO

ART . 61

Cancellazione

1. *Oltre alla causa di cancellazione indicata all'articolo 60 4^a comma, la mancata presentazione di uno solo dei documenti occorrenti per dimostrare che sussistono o*

permangono i requisiti essenziali per l'iscrizione all'albo o la mancanza di uno di tali requisiti essenziali comporta la cancellazione dall'albo

2. Il responsabile del procedimento rende noto all'associazione interessata l'avvenuta cancellazione dall'albo.

3) Articolo 74

TESTO VIGENTE

ART . 74

Ammissione al beneficio economico

1. la giunta comunale approva gli indirizzi gestionali preliminari all'erogazione del beneficio economico.
- 2.. La decisione di ammissione al beneficio economico è adottata dal dirigente o responsabile di unità organizzativa a cui sono attribuite le relative risorse finanziarie da parte del piano esecutivo di gestione .
3. Qualora occorra stabilire un ordine di priorità fra più richieste concorrenti in relazione alla limitatezza delle risorse disponibili valgono i seguenti criteri di priorità stabiliti in ordine decrescente :
 - a)manifestazioni , iniziative ed attività realizzate nei due anni precedenti, numero degli iscritti o aderenti ;
 - b) periodo temporale di svolgimento dell'attività senza interruzioni ;
 - c) iniziative realizzate nel periodo da settembre ad aprile.

TESTO MODIFICATO- MODIFICHE IN CORSO

ART . 74

Ammissione al beneficio economico

- 1 . *Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 57, comma 1 n. 3 circa la capacità di autofinanziamento delle associazioni*, la giunta comunale approva gli indirizzi gestionali preliminari all'erogazione del beneficio economico, *ivi compresa la possibilità di anticipazioni limitata a contributi di importo non inferiore a euro 20.000,00 subordinatamente alla presentazione di idonea garanzia economica stabilita dal responsabile del procedimento.*
- 2.. La decisione di ammissione al beneficio economico è adottata dal dirigente o responsabile di unità organizzativa a cui sono attribuite le relative risorse finanziarie da parte del piano esecutivo di gestione .
3. Qualora occorra stabilire un ordine di priorità fra più richieste concorrenti in relazione alla limitatezza delle risorse disponibili valgono i seguenti criteri di priorità stabiliti in ordine decrescente :
 - a)manifestazioni , iniziative ed attività realizzate nei due anni precedenti, numero degli iscritti o aderenti ;
 - b) periodo temporale di svolgimento dell'attività senza interruzioni ;
 - c) iniziative realizzate nel periodo da settembre ad aprile.

Atteso:

- Che le modifiche riguardano la parte del regolamento che disciplina la tenuta e aggiornamento dell'albo delle associazioni;
- che le modifiche sono state prospettate per le seguenti motivazioni:
- stabilire la validità di iscrizione all'albo per tre anni sulla scorta delle esperienze maturate, fermo restando l'obbligo di presentazione del bilancio annuale di previsione e del consuntivo;
- richiesta di semplice dichiarazione di mancanza di variazioni sopravvenute resa dal presidente dell'associazione in alternativa all'obbligo di inoltrare ogni anno tutta la documentazione prescritta dal regolamento;
- consentire la possibilità di anticipazioni limitatamente a iniziative di un certo rilievo economico e in particolare di importo non inferiore a € 20.000,00 subordinatamente alla presentazione di idonea garanzia ;

Vista la proposta di modifica regolamentare predisposta dal Settore Affari Generali ;
Rilevato che detta proposta è stata sottoposta all'esame e alla discussione della 4^a commissione consiliare permanente in ottemperanza all'articolo 70 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale ;

Preso atto che detta commissione consiliare ha esaminato il testo delle modifiche regolamentari nella seduta del 18.04.2017 come si evince dal verbale della seduta disponibile in atti ;

Visto l'articolo 7 del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Visto l'articolo 14 dello statuto comunale;

Visto l'articolo 70 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale per cui le proposte di regolamento di competenza consiliare devono essere preventivamente esaminate e discusse in sede di commissione consiliare permanente ;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 49,1^a comma e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 2000

Con votazione espressa per scrutinio palese:

Consiglieri presenti e votanti n. 10, voti favorevoli 8, astenuti n. 2 (Boccini - Battini)

DELIBERA

1) di approvare le modifiche parziali al regolamento unico della partecipazione , di seguito riferite in corsivo e in grassetto :

a)

ART . 60

Conferma e **validità** di iscrizione. **Cancellazione**

1. Allo scopo di verificare i requisiti per la permanenza di iscrizione, le associazioni iscritte all'albo presentano entro il 31 ottobre la documentazione di cui all'articolo 57. E' consentito al rappresentante legale di non presentare la documentazione già acquisita dal Comune la quale è sempre valida , purché dichiararsi il verificarsi di tale circostanza.

2. L'iscrizione all'albo delle associazioni ha validità tre anni . E' fatto salvo l'obbligo di presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso e quello consuntivo dell'anno precedente unitamente a una dichiarazione del rappresentante legale dell'associazione in merito all'attività svolta sul territorio comunale e a conferma che è rimasto tutto invariato rispetto a quanto dichiarato alla presentazione della domanda di iscrizione.

3. In caso di variazioni sopravvenute, oltre al bilancio preventivo e consuntivo deve essere presentata la relativa documentazione.

4. Alla scadenza dei tre anni saranno cancellate dall'albo le associazioni che non hanno mai effettuato attività sul territorio comunale nel triennio .

b)

ART . 61

Cancellazione

1. **Oltre alla causa di cancellazione indicata all'articolo 60 4^a comma**, la mancata presentazione di uno solo dei documenti occorrenti per dimostrare che sussistono o permangono i requisiti essenziali per l'iscrizione all'albo o la mancanza di uno di tali requisiti essenziali comporta la cancellazione dall'albo

2. Il responsabile del procedimento rende noto all'associazione interessata l'avvenuta cancellazione dall'albo.

c)

ART . 74

Ammissione al beneficio economico

1. **Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 57, comma 1 n. 3 circa la capacità di autofinanziamento delle associazioni**, la giunta comunale approva gli indirizzi gestionali preliminari all'erogazione del beneficio economico, **ivi compresa la possibilità di anticipazioni limitata a contributi di importo non inferiore a euro 20.000,00 subordinatamente alla presentazione di idonea garanzia economica stabilita dal responsabile del procedimento.**

2.. La decisione di ammissione al beneficio economico è adottata dal dirigente o responsabile di unità organizzativa a cui sono attribuite le relative risorse finanziarie da parte del piano esecutivo di gestione .

3. Qualora occorra stabilire un ordine di priorità fra più richieste concorrenti in relazione alla limitatezza delle risorse disponibili valgono i seguenti criteri di priorità stabiliti in ordine decrescente :

- a) manifestazioni , iniziative ed attività realizzate nei due anni precedenti, numero degli iscritti o aderenti ;
- b) periodo temporale di svolgimento dell'attività senza interruzioni ;
- c) iniziative realizzate nel periodo da settembre ad aprile.

2) di dare e prendere atto che le modifiche regolamentari di cui al punto1) entrano in vigore alla data di esecutività della presente deliberazione .

ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Alessandro Bandini

IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale: Salvatore De Priamo
